



L'efficacia fidefacente del verbale di sinistro

Descrizione

La Corte di Cassazione (sentenza del 27 aprile 2026 n. 11319) osserva, con riguardo alle risultanze del verbale dei Carabinieri intervenuti sul luogo dopo l'incidente, che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte: **con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi ex art. 2700 c.c., in dipendenza della sua natura di atto pubblico oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna non la percezione di una realtà statica (come la descrizione dello stato dei luoghi, senza oggetti in movimento), bensì l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante; e, pertanto, al riguardo la parte non è tenuta nemmeno alla prova contraria; il predetto verbale fa invece piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento (cfr. Cass., Sez. 2, n. 14038 del 01/07/2005; Sez. 3, n. 3282 del 15/02/2006; Sez. 3, n. 29320 del 07/10/2022).**

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

24 Mag 2026